



COMUNE DI CAPITIGNANO

Provincia L'Aquila

C.A.P. 67014 Telefono 0862 905463 fax 905158 E-mail- comune.capitignano@postecert.it

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Registro Generale n. 58

ORDINANZA N. 55 DEL 21-12-2020

Ufficio: POLIZIA MUNICIPALE

Oggetto: Ordinanza di abbattimento capo ovino.

Visti;

- il Regolamento di Polizia Veterinaria, D.P.R. 320/54;
- la Legge 02/06/1988, n.218;
- il D.M. del 25/11/2015 norme per la profilassi dello Scarpie;
- il Regolamento CE n. 999/2001 recante le disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) e successive modificazioni;
- la decisione 2002/100/CE che fissa i requisiti minimi per l'istituzione dei programmi di allevamento ovini resistenti alle TSE;
- la Determinazione Dirigenziale n. DPF011/129 del 21/07/2016 del Servizio di Sanità Veterinaria, Igiene e Sicurezza degli alimenti della Regione Abruzzo che approva il corrente Piano di Selezione Genetica per la resistenza alle TSE negli Ovini;

al fine di tutelare maggiormente la salute del consumatore garantendo che i prodotti di origine animale provengano da greggi geneticamente resistenti alle encefalopatie spongiformi trasmissibili;

Preso visione della comunicazione prot. n. omissis del Servizio di Igiene degli Allevamenti e delle produzioni Zootecniche della ASL 1 di Avezzano-Sulmona-L'Aquila, con la quale comunica che l'allevamento ovino identificato con il codice aziendale omissis. il cui rappresentante è il Sig. omissis n. a omissis il omissis ed ivi residente, ha aderito al Piano di cui sopra ed ha rispettato tutti gli impegni posti dal Piano Regionale;

Preso atto del referto analitico in essa contenuto relativo al capo della specie ovina, sesso maschile identificato dalla marca auricolare omissis che classifica tale soggetto alla classe per la quale è previsto il divieto di impiego come riproduttore;

ORDINA

al rappresentante legale dell'allevamento ovino identificato dal codice aziendale omissis di procedere, entro 30 giorni dalla notifica del presente atto, alla **macellazione** del capo sopra individuato invitando lo stesso a dare preavviso al Servizio Sanità Animale, per garantire, mediante certificazione del veterinario ufficiale, l'inoltro degli animali presso un impianto di macellazione riconosciuto dalla CE.

L'allevatore provvederà a consegnare al Servizio di Igiene Allevamenti e Produzioni Zootecniche, unitamente alla richiesta di indennizzo dei capi macellati, l'attestato di macellazione degli stessi con la documentazione commerciale (fattura o autofattura) da cui risulti il valore economico delle carni utilizzate.

L'ASL di Avezzano-Sulmona-L'Aquila provvederà a verificare la documentazione presentata e ad inoltrare l'intera pratica al Servizio Veterinario Regionale per la liquidazione delle indennità che sarà corrisposta, a mente di quanto previsto dall'art. 2 del D.M. 20/07/1989, n. 298, facendo riferimento all'ultimo listino settimanale dell'ISMEA, cui saranno detrattigli eventuali proventi dalla vendita o dall'utilizzo delle carni.

Si fa presente che in caso di inosservanza di quanto sopra ordinato, a codesta Ditta non saranno corrisposte le indennità previste dalla normativa e saranno applicate le misure previste dalla Legge per l'inadempienza al presente dispositivo.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to Pelosi Maurizio

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente ordinanza è stata affissa all'Albo Pretorio

dal giorno: 21-12-2020

pubblicazione n. 714

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Capitignano, 21-12-2020

IL SINDACO
F.to Pelosi Maurizio

Copia conforme all'originale

Data 21-12-2020

IL SINDACO
F.to Pelosi Maurizio